

N. 01453/2009 REG.SEN.
N. 00538/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 538 del 2009, proposto da:
Manuela Guaschino, Maurizio Zingales e Domenico Vadala', rappresentati e
difesi dagli avv. Alberto Costanzo e Maria Clotilde Ingrassia, con domicilio
eletto presso l'avv. Maria Clotilde Ingrassia in Torino, via Collegno, 45;

contro

Ministero dell'Interno,
Ufficio Elettorale Centrale c/o Tribunale di Alessandria;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale dell'Ufficio Elettorale Circostrizionale Centrale presso il Tribunale di Alessandria dell'11 maggio 2009, che ha escluso la lista denominata "FIAMMA TRICOLORE" dalla competizione elettorale amministrativa per il 6 e 7 giugno 2009 per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri della Provincia di Alessandria, nonché per l'annullamento della decisione 14 maggio 2009 dell'Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Alessandria che si è ritenuto incompetente a decidere sul reclamo proposto dalla lista FIAMMA TRICOLORE avverso la sua esclusione di cui al verbale 11 maggio 2009, nonché per l'annullamento in quanto di ragione, di tutti gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali del relativo procedimento, nonché per l'ammissione della lista FIAMMA TRICOLORE avverso la sua esclusione di cui al verbale 11 maggio 2009, nonché per l'annullamento, in quanto di ragione, di tutti gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali del relativo procedimento, nonché per

l'ammissione della lista "FIAMMA TRICOLORE" alla consultazione per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Alessandria che si svolgerà il 6 e 7 giugno 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Rilevato che nella decisione 24 novembre 2005, n. 10, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha definito l'ambito del giudizio elettorale, stabilendo che non è ammissibile il ricorso proposto nei confronti di un atto anteriore alla proclamazione degli eletti, dovendosi ritenere detto atto, quand'anche consista in un provvedimento di esclusione di una lista dalla consultazione elettorale, come atto infraprocedimentale, non impugnabile stante il preciso tenore dell'art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 10 maggio 1960 n. 570;

Ritenuto, infatti, che tale norma consenta l'impugnazione soltanto della proclamazione degli eletti e, in questa sede, anche degli atti antecedenti del procedimento, secondo le particolari regole del procedimento elettorale: tanto il tenore della disposizione normativa, quanto le esigenze del procedimento elettorale, costituito da una sequenza di atti collegati dalla necessità di rispettare termini rapidi, non ammettono un'impugnazione anticipata, anche perché la garanzia per il cittadino di regolarità e correttezza del procedimento è assicurata dal fatto che gli organi che intervengono in quelle fasi sono composti pure da magistrati, ed assicurano, pertanto, una particolare competenza ed una specifica neutralità (cfr., anche l'ordinanza di rimessione pronunciata dal Cons. Giust. Amm. 11 aprile 2005, n. 202);

Ritenuto che tale orientamento è in continuità con la prima decisione dell'Adunanza Plenaria in termini del 7 marzo 1951, n. 1 che definì come provvedimento impugnabile, alla luce di quel risalente ordinamento, la proclamazione degli eletti, ma al fine di ricondurre all'impugnazione della proclamazione anche la contestazione degli atti antecedenti, e, perciò, delle decisioni della commissione elettorale, che erano dichiarate, all'epoca, ex lege

inappellabili;

Rilevato che è pur vero che, prima della citata Plenaria del 2005 si era aperto un dissidio in ordine alle modalità dell'impugnazione; secondo un primo orientamento, l'impugnazione dei provvedimenti in questione era considerata facoltativa (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187, Id. 3 febbraio 1999, n. 116), così come di solito si ritiene per gli atti endoprocedimentali immediatamente lesivi; in senso diverso, Cons. St., sez. V, 3 marzo 2005, n. 835, Id. 11 giugno 2003, n. 3303, Id. 15 marzo 2001, n. 1521 opinavano che l'esclusione o l'ammissione di una lista è un atto immediatamente lesivo, da impugnare a pena di decadenza dalla piena conoscenza e, perciò, al più tardi, entro trenta giorni dalle votazioni: nel caso di impugnazione di atti endoprocedimentali, anche in questo caso il Consiglio di Stato imponeva al ricorrente di impugnare altresì il provvedimento finale, e cioè la successiva proclamazione degli eletti, affermando che, in difetto, la prima impugnazione diviene improcedibile o inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse (Cons. St., sez. V, 25 luglio 2005, n. 3922, Id. 5 luglio 2005, n. 3715, Id. 28 gennaio 2005, n. 187, Id. 18 giugno 2001, n. 3212, Id. 3 febbraio 1999, n. 116, Id. 3 settembre 1998, n. 1287, Id. 7 maggio 1994, n. 447); riteneva la giurisprudenza, infatti, che in questo caso l'intervenuto annullamento del provvedimento di esclusione di una lista abbia un effetto invalidante, ma non caducante sul provvedimento finale;

Ritenuto, tuttavia, che tale orientamento, come detto, è stato ormai irrimediabilmente superato dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del 2005, come ha dimostrato la successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui i ricorsi contro le operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, tra le quali ci sono quelle relative all'ammissione delle liste elettorali, vanno proposti dopo la proclamazione degli eletti: vero è che in tal modo non c'è immediata tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di esclusione delle liste; ma è altrettanto vero che l'ammissione della lista esclusa potrebbe essere data solo con provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia dell'esclusione, non essendo praticamente possibile definire il giudizio in entrambi i gradi di giudizio prima dello svolgimento delle elezioni sicché, in ogni caso, l'ammissione o esclusione della lista, e con esse i risultati dell'elezione, sarebbero provvisori, e vi sarebbero altrettante probabilità di far competere una lista illegittimamente esclusa, quante di fare svolgere elezioni invalide; in definitiva, l'immediatezza della tutela sarebbe puramente apparente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2007, n. 482);

Ritenuto, pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di comunicare alle parti anche a mezzo fax.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO